

Codice A1618A

D.D. 27 giugno 2024, n. 509

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: **AZIENDA AGRICOLA BRUNO ANNA MARIA (CF BRNNMR53L43E973Z - P. IVA 03140960042)** Sede legale: **MURAZZANO - FRAZIONE REA** Sede intervento: **MURAZZANO - FRAZIONE REA (F. 21, PARTT. 202, 199, 200, 70, 71, 73, 194)**



ATTO DD 509/A1618A/2024

DEL 27/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: **AZIENDA AGRICOLA BRUNO ANNA MARIA (CF BRNNMR53L43E973Z - P. IVA 03140960042)**
Sede legale: **MURAZZANO - FRAZIONE REA**
Sede intervento: **MURAZZANO - FRAZIONE REA (F. 21, PARTT. 202, 199, 200, 70, 71, 73, 194)**

1. PREMESSO CHE:

- in data 16/04/2024 (ns prot. n. 72058) lo Sportello Unico Attività Produttive Unione Montana Alta Langa (di seguito SUAP) trasmetteva istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, da parte dell'impresa **AZIENDA AGRICOLA BRUNO ANNA MARIA (CF BRNNMR53L43E973Z - P. IVA 03140960042)**, su due superfici separate del Comune di Murazzano, di cui al Foglio n. 21, partt. 202, 199, 200 (per una estensione pari a 18.783 m²) e partt. 70, 71, 73, 194 (per una estensione pari a 15.964 m²), per una superficie totale di intervento pari a 34.747 m², non boscati, di cui circa 25.000 m² ricadenti in area sottoposta a vincolo, e per un volume complessivo di movimento terra pari a 18.000 m³, di cui 10.000 m³ in vincolo idrogeologico;

- allo stato attuale le due aree sono occupate da un impianto di arboricoltura da legno in attualità di coltura, sul quale la committenza realizzerà il taglio di fine impianto, rimuoverà le ceppaie e successivamente provvederà alla lavorazione del terreno, al fine della realizzazione di un prato sfalciabile;

- con nota del del 16/05/2024 (prot. n. 91484), il SUAP inviava integrazioni volontarie pervenute dal proponente;

- con nota del 17/05/2024 (prot. n. 92656), perveniva al Settore scrivente la ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria, pari a Euro 297,00;

- con nota del 18/06/2024 (prot. n. 111484), il SUAP inviava tavola tecnica integrativa;

- con nota del 26/6/2024 (prot. n.115589) pervenivano precisazioni in merito all'estensione delle due superfici;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 95537 del 23/05/204 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 110502 del 18/06/2024;

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a Euro 297,00;

- il titolare ha fornito dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante la disponibilità da parte del richiedente dell'area di intervento;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione Montana Alta Langa; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché il parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, prot. n. 112427 del 20/06/2024 (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa AZIENDA AGRICOLA BRUNO ANNA MARIA (CF BRNNMR53L43E973Z – P.IVA 03140960042) con sede legale in MURAZZANO – FRAZIONE REA, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in movimenti terra per lavori finalizzati alla sistemazione agraria per la realizzazione di un'area a prato, su due superfici separate del Comune di Murazzano, di cui al Foglio n. 21, partt. 202, 199, 200 (per una estensione pari a 18.783 m²) e partt. 70, 71, 73, 194 (per una estensione pari a 15.964 m²), per una superficie totale di intervento pari a 34.747 m², non boscati, di cui circa 25.000 m² ricadenti in area sottoposta a vincolo, e per un volume complessivo di movimento terra pari a 18.000 m³, di cui 10.000 m³ in vincolo idrogeologico;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 72058 del 16/04/2024 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, prot. n. 112427 del 20/06/2024, allegato al presente provvedimento (allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP Unione Montana Alta Langa;

- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP Unione Montana Alta Langa; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1290 / 2024C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;
Autorizzazione per lavori di sistemazione agraria per la realizzazione di un'area a prato
pascolo, in comune di Murazzano (CN), loc. Frazione Rea, Foglio 21, Particelle 70, 71,
73, 194, 199, 200 e 202, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici
Richiedente: Azienda agricola Bruno Anna Maria
Parere geologico tecnico

In data 23/05/2024, ns. prot. n. 25748, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda agricola Bruno Anna Maria, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 per lavori di sistemazione agraria finalizzati alla realizzazione di un'area a prato pascolo, in Comune di Murazzano (CN), loc. Frazione Rea, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, integrati in data 18/06/2024, ns. prot. n. 30400, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica (Dott.ssa Forestale Gloria Roattino);
- ✓ relazione geologico – geotecnica (Geol. Piero Adamo);
- ✓ tavola di progetto (Dott.ssa Forestale Gloria Roattino).

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale e del sopralluogo effettuato in data 12/06/2024, risulta che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nell'eradicazione un impianto di arboricoltura in attualità di coltura su una superficie complessiva, suddivisa in due aree, pari a circa 37.746 m², di cui circa 25.000 m² ricadenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico; tale superficie verrà destinata ad uso prativo per pascolo. Entrambe le zone in studio saranno interessate da movimenti terra con scavi e riporti di limitata entità, per complessivi 18.000 m³, di cui 10.000 m³ in vincolo idrogeologico, per realizzare un livellamento generale del terreno al fine di un miglioramento fondiario. Per quanto riguarda la regimazione delle acque di ruscellamento superficiale si prevede di intervenire in minima parte con la nuova realizzazione di fossi di guardia in quanto all'interno dell'appezzamento è già presente una rete di deflusso superficiale costituita da fossi di guardia presenti a monte delle aree di intervento e da una serie di fossi che raccolgono le acque del versante e le convogliano a valle degli appezzamenti fino a ricongiungersi con la rete di deflusso principale.

Considerato che:

- nella Carta di Sintesi del PRGC di Murazzano l'area in esame risulta perimetrata in classe IIIa1, classe a cui corrispondono porzioni di territorio inedificate, ma con possibile presenza di edifici sparsi, a pericolosità da elevata a molto elevata, che presentano caratteri geomorfologici o



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti ed ampliamenti dell'esistente, aree dissestate in Frana attiva (Fa), in Frana quiescente (Fq), aree alluvionabili da acque d'esonazione ad elevata energia e/o battente a pericolosità molto elevata o elevata (Ee e Eb), aree caratterizzate da fattori geomorfologici e geotecnici fortemente penalizzanti";

- le aree di intervento ricadono all'interno di una frana quiescente (Fq) riguardante il substrato, caratterizzata da un esteso movimento gravitativo prevalentemente di tipo planare;

- i depositi presenti nel settore in esame caratterizzato da una potente coltre di depositi di frana frammista a terreno vegetale organico, costituita da sabbie limoso - argillose e argille sabbiose ricoprenti i litotipi pelitici e arenacei del substrato, con giacitura caratterizzata da un'immersione degli strati verso NW con debole inclinazione, che relativamente al sito in esame comportano un assetto strutturale corrispondente a una situazione di franapoggio rispetto all'andamento topografico del versante.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si ritiene che l'intervento sia compatibile con le attuali condizioni di equilibrio geologico e idraulico del versante, anche in considerazione della sua destinazione finale a prato-pascolo e della prevista implementazione della regimazione delle acque superficiali che contribuisce al drenaggio dei terreni migliorando la stabilità del pendio, pertanto si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi della Lr 45/1989 ad effettuare la modificazione e o trasformazione del suolo finalizzata al reimpianto di vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici da parte dell'Azienda agricola Bruno Anna Maria, per una superficie complessiva pari a circa 37'746 m², di cui circa 25'000 m² ricadenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico, e per un volume totale, sommando gli scavi e i riporti, pari a 18.000 m³, di cui 10.000 m³ in vincolo idrogeologico, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Murazzano (CN), loc. Frazione Rea, Foglio 21, Particelle 70, 71, 73, 194, 199, 200 e 202 a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
- 3. nelle previste operazioni di scavo e riporto si dovrà avere cura di mantenere una configurazione geometrica volta a evitare la formazione di avvallamenti e contropendenze, anche temporanee, che possano causare la formazione di ristagni idrici;*
- 4. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- 5. nel punto di recapito delle acque raccolte dai fossi di guardia nella rete naturale dovranno essere previsti e realizzati accorgimenti anti erosivi duraturi nel tempo (ad es.: soglia rivestita in pietrame);*



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

- 6. nell'area Nord dovranno essere conservati il tubo di scarico esistente con relativo tombino di ispezione e scarico, evidenziati nella relazione geologica, a cui bisognerà prestare attenzione durante le operazioni selvicolturali e di livellamento;*
- 7. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
- 8. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori.*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Funzionario istruttore
Geol. A. Pagliero 0171 321945*